



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 del 08/11/2019

**OGGETTO: Costituzione ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000. Determinazioni.**

<p><b>Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)</b> allegati nel testo integrale</p> <p><b>REGOLARITA' TECNICA</b> Parere Favorevole Data 08/11/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Sig.ra Tiziana PINO)</p> <p><b>REGOLARITA' CONTABILE</b> Parere Favorevole, quale atto di indirizzo in sede di assestamento Data 08/11/2019</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)</p>	<p>L'anno 2019, il giorno 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:50 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Stefano PRETE</b></td><td><b>Sindaco</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Elisa SECLI'</b></td><td><b>Assessore</b></td><td></td><td><b>Si</b></td></tr><tr><td><b>Francesco SOLIDORO</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Francesca LEOPIZZI</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Giovanni GIAFFREDA</b></td><td><b>Assessore</b></td><td></td><td><b>Si</b></td></tr></tbody></table> <p>Partecipa VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Elisa GIANFREDA.</p> <p>Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.</p>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>		<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>	<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																						
<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>																							
<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>																						
<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>																						

## ..LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

- **che** l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, testualmente recita *«al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482»;*

- **che** l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce *«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale»;*

- **che** l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, recita: *«1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze»;*

### **TENUTO CONTO:**

- **che** secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *«1. Il regolamento*

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale»;

- **che** secondo l'art. 11-bis del "Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale", come modificato con deliberazione di G.C. n. 272 del 13.09.2011, «Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può avvalersi di un apposito Servizio definito di staff, costituito da dipendenti dell'Ente oppure anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato intuitu personae, trattandosi di incarico fiduciario, purché il Comune non abbia dichiarato dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Il Sindaco detta le modalità con cui si concreta l'attività dell'Ufficio ed i parametri con cui si esercita il controllo sugli obiettivi da conseguire nell'ambito delle funzioni appresso indicate: a) supporto al Sindaco nella funzione di direzione politica e nell'individuazione degli indirizzi programmatici; b) supporto al Sindaco nello svolgimento della sua funzione di raccordo fra gli organi politici (Giunta e Consiglio) ed i vertici amministrativi dell'Ente; c) coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale; d) attività di supporto in compiti istruttori e consulenza tecnica in riunioni ed incontri burocratici o istituzionali; e) supporto al Sindaco nella gestione delle relazioni con altri Enti e strutture di livello sovra comunale; f) altri compiti ed attività da definire successivamente»;

- **che** l'art. 5, terzo capoverso del sopra detto "Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale", come modificato con deliberazione di G.C. n. 255 del 25.10.2012, stabilisce «Ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il Sindaco, per l'espletamento delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle attività di segreteria e riservate, può avvalersi di un ufficio di staff (Gabinetto del Sindaco), posto alle sue dirette dipendenze, nell'ambito dei "Servizi di staff". Il Gabinetto del Sindaco dipende direttamente dal Sindaco e coadiuva quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni assegnategli dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti, nonché assiste, su richiesta del Sindaco, alle sedute della Giunta Comunale. Le figure professionali assegnate a tale ufficio, nella gestione degli obiettivi loro assegnati, collaborano con il sindaco, al quale rispondono direttamente delle loro attività e dal quale gerarchicamente dipendono. Possono, tuttavia, essere logisticamente collocate presso altre strutture organizzative dell'ente, pur continuando a dipendere direttamente dal Sindaco. Possono essere, altresì, costituiti analoghi uffici, sempre nell'ambito dei "Servizi di staff", direttamente dipendenti, per quanto concerne gli aspetti funzionali, dagli organi istituzionali, a supporto degli stessi per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, con le funzioni e nei limiti previsti dal citato art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000. Saranno il Sindaco e l'Amministrazione Comunale a stabilire, eventualmente, qualora lo ritenessero opportuno, specifici obiettivi ed attività per i quali intendono avvalersi degli uffici di supporto. La dotazione organica di detti uffici, da intendersi determinata in veste di staff e comunque limitata al massimo alla durata in carica dell'organo comunale di riferimento, è costituita da personale, la cui posizione sia ascrivibile, per contenuti, a Categorie professionali non inferiori alla B (ex quarta qualifica funzionale) e non superiori alla Categoria D (ex ottava e settima qualifica funzionale) del vigente ordinamento professionale dei dipendenti degli EE.LL, che sia già in servizio a tempo indeterminato ovvero, in alternativa o anche contemporaneamente, salvo che l'ente non si trovi in stato di dissesto o sia strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, anche nella forma del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale, in possesso dei necessari requisiti, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Ai sensi dell'art. 90, commi 2 e 3 del citato D.Lgs n. 267/2000, al personale assunto con

*contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e tutte le norme; con provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. I lavoratori assunti a tempo determinato per le finalità in argomento hanno gli stessi doveri dei dipendenti a tempo indeterminato e sono soggetti agli stessi obblighi di lealtà, fedeltà, correttezza e riservatezza ed al rispetto delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivi, aziendali e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari seconda la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. I rapporti a tempo determinato non possono in ogni caso eccedere la durata del mandato del sindaco o dell'organo istituzionale di riferimento. I dipendenti, individuati tra il personale dell'ente per essere assegnati a tali uffici di staff, potranno essere provvisoriamente distaccati dalla struttura di appartenenza per la durata dell'incarico, al termine del quale rientreranno obbligatoriamente nelle strutture di provenienza. Il personale degli uffici di staff, sia quello già in servizio presso l'ente che quello assunto a tempo determinato, è scelto direttamente **intuitu personae** dal Sindaco o dall'Organo istituzionale di riferimento, in ogni caso con il consenso del sindaco, ed il relativo provvedimento è adottato dal responsabile di settore competente. I responsabili dei servizi di staff sono scelti con le medesime modalità, con provvedimento dell'organo da cui dipendono, previo parere non vincolante del Segretario/Direttore generale. Il titolo di studio e/o l'eventuale specializzazione sono valutati in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto prioritariamente conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni categoria funzionale nel C.C.N.L. degli enti locali e, per il personale assunto a tempo determinato, dai titoli previsti per l'accesso dall'esterno. Per quanto non previsto nel presente articolato si fa espresso riferimento alle normative legislative, contrattuali e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.»;*

**ATTESO** che, come già previsto nella deliberazione di G.C. n. 105 del 06.11.2019, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2019-2021, si ritiene di costituire l'ufficio di Staff del Sindaco mediante assunzione di un collaboratore a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, che dovrà collaborare con il Sindaco nell'attività di programmazione, indirizzo e controllo del programma di governo o loro attribuite dalla legge;

**PRECISATO** che:

- il personale assunto in posizione di staff *ex art. 90 del TUEL* non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;
- stante il carattere fiduciario dell'istituto in rassegna, le singole professionalità devono essere valutate in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto conto dei titoli previsti dal CCNL per l'accesso dall'esterno e, conseguentemente, la selezione del personale non può prescindere da un'oggettiva valutazione del *curriculum vitae* del soggetto preso in considerazione in relazione alla sua collocazione funzionale nell'ente e ai compiti da svolgere;

**EVIDENZIATO** che in tal senso:

- si intende conferire un incarico di collaborazione mediante assunzione di una risorsa a tempo determinato e parziale a 12 ore settimanali, con inquadramento nella categoria C1 ai fini del trattamento giuridico ed economico, in possesso del diploma di maturità e di buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
- nel dettaglio, l'incaricato, che coordinerà le attività della Segreteria del Sindaco, dovrà:
  1. supportare il Sindaco e la Giunta Comunale nelle funzioni di indirizzo e di controllo provvedendo alla cura degli atti di competenza;
  2. curare le relazioni interne tra gli Organi elettivi, la Giunta Comunale e i capigruppo;

3. supervisionare e coordinare le attività di comunicazione istituzionale;
4. coordinare le attività di segreteria particolare connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, con i gruppi consiliari, con i partiti politici, le altre associazioni e i cittadini;
5. coordinare e curare i rapporti del Sindaco con gli organi istituzionali, le relazioni del medesimo con i cittadini, con riferimento alla cura e/o supervisione delle risposte alle segnalazioni che implicano particolare discrezionalità politica;

**RILEVATO** che per l'individuazione di tale risorsa si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, per la durata di 15 giorni, finalizzato a reperire le candidature degli interessati, fermo restando il carattere fiduciario degli incarichi *de qua*;

**RIBADITO** che:

- stante il carattere fiduciario dell'incarico *de qua*, la valutazione delle candidature è prerogativa insindacabile del Sindaco cui spetta la scelta, senza che la presentazione delle candidature comporti nessun tipo di diritto acquisito o priorità per l'assunzione da parte degli eventuali aspiranti. In tal senso, la valutazione operata ad esito della selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, senza dar luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
- la selezione del personale non può prescindere da un'oggettiva valutazione del *curriculum vitae* del soggetto preso in considerazione in relazione alla sua collocazione funzionale nell'ente e ai compiti da svolgere, fermo restando che la singola professionalità deve comunque essere valutata in relazione alla natura dell'incarico e alle funzioni da svolgere, ancorché in possesso dei titoli previsti dalla legge e dal CCNL per l'accesso dall'esterno;

**ACCERTATO** che questo Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta dalla certificazione trasmessa alla RGS, sottoscritta anche dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- non si trova in stato di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**VERIFICATO** che la spesa per l'assunzione in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, pari ad **euro 28.169,75**, oltre oneri a carico dell'ente;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 11, comma 4-*bis*, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010), secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. n. 90/2014, confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari ad **euro 28.169,75**, oltre oneri a carico dell'Ente;
- l'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui gli enti locali «*possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

**RICHIAMATI** altresì nuovamente:

- gli artt. 90 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il “Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale” e in particolare i citati art. 5 e art. 11-*bis*;

**VISTI:**

- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

**DATO ATTO** che l'Istruttoria è stata curata dalla Responsabile del Settore, Sig.ra Tiziana Pino;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

**CONSIDERATO:**

- **che** in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- **che** di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- **che** il Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

**Ad unanimità di voti**, espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

**1) DI RICHIAMARE** la premessa, che si intende richiamata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**2) DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile Risorse Umane per l'adozione degli atti necessari al conferimento di un incarico di collaborazione mediante assunzione di una risorsa, con inquadramento nella categoria C (p.e. C1) ai fini del trattamento giuridico ed economico, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore settimanali, per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti dettagliati in parte narrativa;

**3) DI DEMANDARE** al predetto Responsabile la predisposizione di apposito avviso da pubblicare sull'Albo pretorio on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente per la durata di 15 giorni, finalizzati a reperire le candidature degli interessati e i relativi *curricula* per il profilo richiesto, nel rispetto di quanto sopra indicato;

**4) DI STABILIRE** che la valutazione delle candidature eventualmente pervenute avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco cui spetta la scelta, senza che la presentazione delle domande comporti l'acquisizione di alcun diritto acquisito o priorità per l'assunzione da parte degli aspiranti;

**5) DI EVIDENZIARE** che, in tal senso, la valutazione operata ad esito della selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, senza dar luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;

**6) DI DARE ATTO** che gli interessati dovranno sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro per la prestazione in oggetto;

**7) DI PRECISARE** che il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella residuale del mandato elettivo del Sindaco in carica, ovvero è in ogni caso risolto di diritto decorsi 10 giorni dalla cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;

**8) DI RIBADIRE** che il personale assunto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 267/2000, non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;

**9) DI DARE ATTO:**

- **che** la spesa per le assunzioni in oggetto rientra nel limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, pari euro 28.169,75, oltre oneri a carico dell'Ente;
- **che** gli oneri connessi al trattamento economico, *ivi* compresi gli oneri c/ente, troveranno adeguata copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in sede di assestamento entro la data di assunzione.

**10) DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott.ssa Elisa GIANFREDA)

---

IL SINDACO  
f.to (Dott. Stefano PRETE)

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
f.to Addetto Pubblicazione

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 08/11/2019

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott.ssa Elisa GIANFREDA)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Elisa GIANFREDA)

---